



Regione Lombardia

Legge Regionale n. 21 del 1 luglio 1993

Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del DPR 915/ 82. Funzioni della regione e delle province

(B.U.R. Lombardia n. 27 del 5 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1 **(Principi generali e finalità)**

1. In conformità con la normativa statale e comunitaria la presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti classificati urbani, e di quelli dichiarati assimilabili a norma dell' art. 2, terzo e quarto comma, del dpr 10 settembre 1982, n. 915 « Attuazione delle direttive CEE n. 75/ 442 relativa ai rifiuti, n. 76/ 403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n° 78/ 319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi » e successive modificazioni.

2. La presente legge stabilisce, inoltre, le modalità di esercizio delle funzioni regionali e di quelle provinciali, in applicazione dei principi di cui all' art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante



Gestione-Rifiuti.it

«Ordinamento delle autonomie locali» e in conformità all' art. 14, comma primo, lett. g), della medesima legge, incentivando prioritariamente nell' ordine, il perseguimento delle seguenti finalità :

- a) contenimento della produzione dei rifiuti;
 - b) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;
 - c) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento idoneo alle singole tipologie di rifiuti, anche ai fini della tutela della salute e della salvaguardia ambientale;
 - d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonchè della quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale.
3. La pianificazione delle attività di smaltimento dei rifiuti e di quelli dichiarati assimilabili viene effettuata dalla regione attraverso piani provinciali elaborati in conformità alla presente legge.
4. Nelle successive disposizioni della presente legge i rifiuti di cui al comma 1 sono denominati «rifiuti urbani ed assimilabili»

ARTICOLO 2

(Funzioni amministrative di competenza della regione e delle province)

1. Competono alla regione:
 - a) l' emanazione degli indirizzi e delle linee - guida per la predisposizione dei piani provinciali;
 - b) l' approvazione dei piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili;
 - c) l' emanazione della regolamentazione tipo per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili;
 - d) l' emanazione di disposizioni in merito al recupero di materiali di rifiuti urbani e assimilabili e/o frazioni degli stessi;
 - e) la vigilanza sull' esercizio da parte delle province delle funzioni amministrative delegate;
 - f) l' adozione da parte del presidente della regione di ordinanze contingibili ed urgenti di cui all' art. 12 del dpr 915/ 82;
 - g) l' esercizio dei poteri sostitutivi di cui all' art. 21 in caso di inadempienza da parte delle province;
 - h) l' elaborazione statistica dei dati inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili sulla base dei rilevamenti negli ambiti provinciali;
 - i) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione e al recupero dei residui urbani e assimilabili, ovvero atti ad incrementare il mercato del riutilizzo dei materiali, aventi per oggetto gli operatori del settore e le attività produttive interessate;
 - l) l' incentivazione del progresso tecnologico dei processi di smaltimento mediante lo sviluppo di tecnologie innovative.
2. Competono alla province:
 - a) la redazione e l' adozione dei piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili secondo il criterio del sistema integrato di smaltimento e nel rispetto dei principi della raccolta differenziata di cui al Titolo II della presente legge;
 - b) l' emanazione di provvedimenti autorizzativi in attuazione dei piani provinciali;
 - c) l' esercizio dei poteri sostitutivi di cui all' art. 28;
 - d) le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all' art° 14;
 - e) il rilevamento statistico dei dati inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili per ambito provinciale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 3

(Interventi regionali per la formazione, l' educazione e il volontariato)

1. La regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche nonché gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolti agli ambienti di lavoro e di formazione professionale, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, tenuto conto del quadro di riferimento dei rifiuti urbani e assimilabili risultante dai piani provinciali approvati.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente il programma delle attività di cui al comma 1 da realizzarsi nell' anno seguente; a tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio la proposta di programma entro il 30 settembre di ogni anno.

3. La Giunta regionale promuove e incentiva, tramite le province, le attività di volontariato miranti ad incrementare la raccolta differenziata e alla pulizia da rifiuti di boschi, aree lungo i corsi d' acqua ed aree di particolare rilevanza ambientale; tali attività possono essere espletate, anche attraverso convenzioni, da associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della l. 11 agosto 1991, n. 266 « legge - quadro sul volontariato » e della normativa regionale vigente in materia, nonché da associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell' art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349 « Istituzione del ministero dell' ambiente e norme in materia di danno ambientale ».

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale indica i criteri e le procedure per l' attuazione di quanto disposto dal comma 3.

ARTICOLO 4

(Raccolta dei dati e osservatorio regionale)

1. L' osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle materie seconde, istituito dall' art. 23 della l.r. 28 giugno 1988, n° 37 « Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani », è denominato « osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate ».

2. L' osservatorio assicura, in conformità ai principi di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi », la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi, sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.

3. Ai fini di quanto previsto dall' art. 2, comma 2, lett° e), le province, tramite proprie strutture organizzative, curano la raccolta, l' archiviazione e la trasmissione dall' osservatorio dei dati inerenti ai servizi di raccolta, smaltimento e recupero delle varie frazioni di rifiuti.

4. Le modalità di funzionamento e l' organizzazione dell' osservatorio sono approvate dalla giunta regionale entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

5. L' osservatorio si avvale delle fonti informative disponibili, dei dati comunicati dalle province, nonché delle informazioni contenute nel catasto di cui all' art. 3, comma 3, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, recante, « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali ».

6. La giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione a consuntivo nella quale sono indicati per ogni bacino di utenza e ogni provincia i dati quantitativi e qualitativi concernenti lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, il recupero delle frazioni raccolte separatamente ed i prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento.



Gestione-Rifiuti.it

Titolo II

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

ARTICOLO 5

(Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili)

1. I comuni, singoli o associati, organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al successivo comma 2 al fine di favorire la valorizzazione degli stessi mediante il recupero dei materie finali dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta.

2. Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto:

a) Rifiuti pericolosi:

a1) batterie e pile;

a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo « T »», o « F »»;

a3) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;

a4) lampade a scarica e tubi catodici;

a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;

a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampati.

b) Rifiuti liquidi:

b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

c) Rifiuti organici compostabili:

c1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;

c2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

d) Rifiuti solidi:

d1) rifiuti ingombranti;

d2) materiali in vetro;

d3) contenitori in plastica;

d4) materiali in metallo;

d5) carta e cartone;

d6) frigoriferi o frigocongelatori e simili;

d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;

d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi.

3. Fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, i comuni attivano tutte le procedure amministrative atte a garantire l'avvio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della raccolta differenziata delle categorie di rifiuti di cui al comma 2, lettera a), b) e d1), d2) d3), d4), d5) ed entro 180 giorni, dei rifiuti di cui al comma 2, lettera c2), d6), d7) e d8).



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 6

(Obblighi e modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata)

1. A far tempo dall' attivazione del servizio di raccolta differenziata delle singole frazioni di rifiuti di cui all' art. 5, comma 2 è obbligatorio il conferimento separato delle stesse.

2. Qualora i comuni si avvalgano di impianti autorizzati in grado di selezionare e di recuperare frazioni singole dei rifiuti di cui all' art. 5, è consentito il conferimento congiunto delle stesse.

3. All' entrata in funzione degli impianti di compostaggio, i comuni situati nel corrispondente bacino di utenza devono conferire separatamente la frazione umida dei rifiuti organici compostabili di cui all' art. 5, comma 2, lettera c).

4. Nel periodo di avviamento degli impianti di cui al comma 3, anche al fine di ottimizzare il flusso dei rifiuti da trattare, i comuni possono conferire la frazione umida ad impianti di compostaggio localizzati in altri bacini di utenza.

5. Il trasferimento dei rifiuti all' impianto di trattamento finale viene effettuato direttamente oppure attraverso le piattaforme, le piazzole per la raccolta differenziata e le stazioni di trasferimento.

6. Sono destinati, di norma, ad impianti per la term - distruzione dei rifiuti urbani con recupero energetico, qualora non siano altrimenti recuperabili:

- a) i rifiuti ingombranti, previo adeguamento volumetrico ed in quanto compatibili con la struttura impiantistica;
- b) i contenitori in plastica;
- c) la carta ed il cartone;
- d) i componenti elettronici;
- e) i residui derivanti dalla selezione e dal trattamento della frazione umida dei rifiuti.

7. Le siringhe e i prodotti farmaceutici di cui all' art° 5, comma 2 lettera a) sono smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti ospedalieri.

8. Sono destinate agli impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico - nocivi i rifiuti urbani pericolosi, non elencati al comma 6, nonchè gli accumulatori esausti abbandonati a norma dell' art. 2, comma terzo n. 3) del dpr 915/ 82.

9. I contenitori e gli imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica devono, di norma, essere raccolti, recuperati, riutilizzati e smaltiti a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi tra i comuni, singoli o associati, le loro aziende le comunità montane con i consorzi nazionali obbligatori di cui all' art. 9 - quater, comma 2, del dl 397/ 88 convertito in legge 475/ 88.

10. Le batterie al piombo esauste devono essere conferite al consorzio obbligatorio di cui all' art. 9 - quinquies, comma 2, del dl n. 397/ 88 convertito in legge n. 475/ 88.

11. La regione, gli enti e aziende da essi dipendenti provvedono di norma ad acquistare materiale plastico proveniente da attività di recupero della plastica.

12. Dalla data dell' entrata in vigore della presente legge, almeno il 30% della carta acquistata dalla regione e dagli enti ed aziende da essa dipendente deve essere prodotta con carta riciclata.

13. Gli oli minerali usati devono essere conferiti al consorzio obbligatorio di cui all' art. 4, comma 1, del dpr 23 agosto 1982, n. 691 « Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/ 439 relativa alla eliminazione degli oli usati », nonchè dell' art. 11 del dl 27 gennaio 1992, n. 95, « Attuazione delle direttive 75/ 439 CEE e 87/ 101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati »



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 7

(Obiettivi della raccolta differenziata)

1. I comuni attivano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all' art. 5, in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio di materiali fino al 10% del totale dei rifiuti prodotti, entro il 30 luglio 1994;
- b) raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio di materiali fino al 25% del totale entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo scadenze temporali definite nei piani provinciali.

ARTICOLO 8

(Regolamentazione del servizio di raccolta differenziata e delle modalità di gestione)

1. I comuni, singoli o associati, effettuano di norma il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili direttamente o mediante le forme previste dall' art. 22, comma 3 della legge n. 142/ 90, ferma restando l' iscrizione all' Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui al dm 21 giugno 1991, n. 324.

2. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili comprende anche le attività concernenti la raccolta differenziata e, di norma, non è affidata a più soggetti nè mediante più procedimenti contrattuali o di concessione.

3. La giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al consiglio regionale per l' approvazione la proposta di regolamentazione - tipo per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Entro i 180 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione del consiglio regionale di cui al comma

3, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti concernenti la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti alla regolamentazione - tipo regionale.

5. In caso di inadempienza il presidente della giunta regionale o l' assessore competente se delegato, assegna ai comuni il termine di 30 giorni per l' adeguamento, trascorso il quale trovano comunque applicazione sul territorio comunale le disposizioni regolamentari tipo.

ARTICOLO 9

(Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni)

1. Al fine di contenere la produzione dei rifiuti urbani e assimilabili la regione e le province stipulano convenzioni con operatori singoli e associati della grande distribuzione e della produzione; di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente commissione consiliare.

2. Al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente ed il trattamento delle stesse, nonché il riciclaggio dei materiali, la provincia stipula convenzioni coi comuni, i consorzi nazionali obbligatori ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla regione.

3. Nel quadro di un complessivo riordino delle attribuzioni regionali in materia di finanza locale, la regione provvederà all' emanazione di disposizioni finanziarie, quali incentivi economici e sgravi fiscali, per incrementare il mercato del riutilizzo dei materiali.

4. La giunta regionale individua con apposita deliberazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di impiego del prodotto degli impianti di compostaggio che trattano i rifiuti di cui all' art. 5, comma 2, lett. c1).



Gestione-Rifiuti.it

5. E' consentito il riutilizzo domestico degli scarti alimentari e dei rifiuti vegetali di cui all' art. 5, comma 2, lettera c2), negli orti e nei giardini privati.

ARTICOLO 10

(Piattaforme per la raccolta differenziata)

1. Per la raccolta differenziata sono utilizzate piattaforme di servizio destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni.

2. la realizzazione e la gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata è effettuata dal comune, anche mediante le forme previste dall' art. 22, comma 3, della legge n. 142/ 90, tenuto conto delle seguenti indicazioni:

- a) i rifiuti urbani e assimilabili devono essere conferiti correttamente mediante contenitori adeguatamente contrassegnati. anche per favorire la ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero ed allo smaltimento finale;
- b) il bacino di utenza, tenuto conto delle caratteristiche del territorio interessato e della densità abitativa, non deve essere, di norma, inferiore a 10 mila abitanti.

3. I rapporti tra i comuni e i soggetti gestori a norma del comma 2 con i consorzi nazionali obbligatori istituiti ai sensi dell' art. 9 - quater del dl 397/ 88 convertito in legge 475/ 88 sono disciplinati da apposita convenzione.

4. Le caratteristiche e i requisiti tecnici delle piattaforme sono stabiliti nell' allegato B, che costituisce parte integrante della presente legge.

ARTICOLO 11

(Impianti di compostaggio)

1. In via sperimentale, fino all' approvazione dei piani provinciali di uci all' art. 20, la giunta regionale può autorizzare la realizzazione e l' esercizio, di durata biennale rinnovabile, di impianti di compostaggio degli scarti vegetali di uci all' art. 5, comma 2, lett. c2).

2. I soggetti che intendono realizzare gli impianti di cui al comma 1 devono presentare alla giunta regionale domanda corredata da una dettagliata relazione tecnica e dal relativo progetto, ai sensi del comma 2 dell' art. 7 della lr 7 giugno 1980, n. 94 « Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti ».

3. La giunta regionale individua con apposita deliberazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le caratteristiche progettuali e tecniche degli impianti di cui al comma 1 nonché le condizioni di impiego del relativo prodotto.

ARTICOLO 12

(Obbligo di dichiarazione)

1. la giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati alle province e predispone una scheda tipo relativa all' attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento o riutilizzo dei rifiuti urbani ed assimilabili.

2. Nei successivi 90 giorni, ovvero 15 giorni prima dell' inizio di tali attività , i soggetti interessati trasmettono alla provincia territorialmente competente una dichiarazione formulata in base alla scheda - tipo regionale.

3. Ogni successiva variazione dei dati già trasmessi con la dichiarazione, di cui al comma 2), deve essere comunicata tempestivamente alla provincia.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 13

(Registro di carico e scarico)

1. I gestori delle piattaforme sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico ed alla registrazione giornaliera delle operazioni di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

2. Il registro di carico e scarico, deve contenere le seguenti voci concernenti i rifiuti:

- a) quantità (peso o volume, nel caso di liquidi o fanghi correlati alla percentuale di umidità);
- b) qualità (principali caratteristiche chimiche - fisiche - merceologiche);
- c) provenienza;
- d) destinazione;
- e) data di carico e/ o scarico;
- f) dati anagrafici o ragione sociale del trasportatore.

3. Il registro di carico e scarico deve essere messo a disposizione dell' autorità di controllo nel caso di ispezione e deve essere conservato per almeno cinque anni dalla data dell' ultima registrazione.

ARTICOLO 14

(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e in particolare sull' effettivo svolgimento del conferimento e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili competono alle province.

Titolo III

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

ARTICOLO 15

(Finalità e obiettivi)

1. L' organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili viene definita mediante piani provinciali elaborati in conformità alle linee guida di cui all' allegato B, che costituisce parte integrante della presente legge, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell' ambiente e del paesaggio, del risparmio di risorse energetiche e del contenimento dei costi dello smaltimento.

2. I piani provinciali perseguono:

- a) il contenimento della produzione di rifiuti;
- b) la riduzione dei quantitativi e la separazione delle frazioni secca, umida, inerte e riciclabile dei rifiuti, nelle fasi di raccolta e conferimento, da destinarsi ai diversi impianti di smaltimento;
- c) il recupero delle frazioni raccolte separatamente;
- d) l' adozione di forme di smaltimento che permettono la selezione preliminare, il riutilizzo, il riciclaggio di materiali e il recupero di energia dalla frazione combustibile;
- e) la limitazione dei costi di smaltimento.

3. A tale fine ciascun piano individua, con il concorso degli enti locali, anche attraverso accordi di programma ai sensi dell' art. 27 della legge n. 142/ 90, gli interventi tendenti a costituire un sistema organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato, di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.



Gestione-Rifiuti.it

4. I piani provinciali devono inoltre prevedere una capacità di smaltimento superiore al proprio fabbisogno per far fronte alle necessità di mutuo soccorso temporaneo di altre province della regione.

ARTICOLO 16

(Contenuto dei piani)

1. I piani provinciali di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, devono contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) individuazione del fabbisogno annuo di smaltimento, indicato distintamente per i rifiuti urbani e rifiuti assimilabili di origine produttiva, commerciale e del terziario, nonché dei rifiuti ingombranti;
- b) individuazione delle modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti urbani ed assimilabili, il loro riciclaggio e il loro riutilizzo ai fini del recupero energetico;
- c) delimitazione dei bacini di utenza, in relazione agli abitanti, all'estensione territoriale e alla viabilità;
- d) individuazione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti;
- e) individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, delle piattaforme per la raccolta differenziata e delle stazioni di trasferimento con l'indicazione della loro tipologia, capacità di smaltimento, durata di esercizio in conformità alle linee - guida di cui all'allegato B;
- f) individuazione per ogni localizzazione dei soggetti titolari della realizzazione dei nuovi impianti e dell'adeguamento degli esistenti;
- g) valutazione dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione degli interventi previsti;
- h) individuazione delle attività di educazione ed informazione previste per favorire il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- i) definizione del regime transitorio dell'organizzazione dei servizi di smaltimento dalla data di approvazione del piano fino alla effettiva entrata in esercizio del sistema previsto.

2. Qualora due o più province intendano avvalersi, per lo smaltimento, il recupero o il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilabili, di un impianto situato nel territorio di una di esse, ovvero costituire un sistema integrato di smaltimento, recupero e riciclaggio, localizzando in ognuna di esse i relativi impianti, possono stipulare accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n° 142/90, indicandone sommariamente il contenuto nei rispettivi piani.

ARTICOLO 17

(Linee - guida per l'elaborazione dei piani)

1. Per lo smaltimento dei **rifiuti** urbani e assimilabili le province predispongono i rispettivi piani basati su di un sistema integrato che comprenda il riutilizzo di materiali recuperabili, il recupero di energia tramite termoutilizzazione, il compostaggio delle frazioni organiche e lo smaltimento degli ulteriori residui di tali attività in discariche controllate, in conformità alle linee - guida indicate nell'allegato B alla presente legge.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 18

(Durata dei piani - Revisione)

1. I piani provinciali per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili hanno efficacia a tempo indeterminato.
2. I piani sono sottoposti a revisione almeno ogni cinque anni, e comunque ogni qualvolta le previsioni di copertura complessiva del fabbisogno non coprono almeno tre anni.

ARTICOLO 19

(Formazione e adozione dei piani)

1. I piani sono adottati dalle Province entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane, secondo le seguenti procedure:
 - a) la giunta provinciale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il progetto del piano, ne dà immediata comunicazione alla giunta regionale e agli enti locali interessati e ne dispone la pubblicazione, previa notizia sul FAL della provincia e su almeno due quotidiani locali come previsto dalla normativa vigente, mediante deposito in segreteria al fine di consentire la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse.
 - b) per un periodo di 30 giorni dal deposito, chiunque vi abbia interesse può formulare osservazioni al progetto di piano;
 - c) entro i 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) il consiglio provinciale adotta il piano, pronunciandosi motivatamente sulle osservazioni presentate.
2. Entro i 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 lettera c) il piano adottato, corredato della relativa documentazione, è trasmesso alla regione.

ARTICOLO 20

(Approvazione dei piani)

1. Entro 60 giorni dalla ricezione del piano trasmesso dalla provincia, la giunta regionale, avvalendosi del comitato tecnico di cui all' art. 17 della LR 94/ 80, verifica la conformità del piano alle disposizioni della presente legge ed alle linee - guida di cui all' allegato B.
2. Qualora la giunta regionale rilevi nel piano provinciale difformità rispetto alle prescrizioni di cui al comma 1 lo rinvia con le proprie osservazioni alla provincia.
3. Il piano rinviato ai sensi del comma precedente può essere confermato o modificato dalla provincia che, entro i 60 giorni successivi al rinvio, lo trasmette alla giunta regionale.
4. Qualora il piano sia stato modificato la giunta regionale dispone di 30 giorni per l' ulteriore esame.
5. Compiuto l' esame del piano nei termini di cui ai commi precedenti, la giunta regionale invia il piano stesso, con le proprie osservazioni, al consiglio regionale, che lo approva entro i successivi 60 giorni.
6. La revisione periodica del piano, prevista dall' art° 18, comma 2, è effettuata con l' osservanza delle procedure di cui all' art. 19 ed ai commi precedenti.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 21

(Potere sostitutivo)

1. Qualora la provincia non adotti il piano entro il termine di cui all' art. 19, comma 1, con l' osservanza delle procedure ivi previste, ovvero non proceda alla revisione dello stesso entro il termine di cui all' art. 18, comma 2, la giunta regionale la invita ad adempiere entro i successivi 30 giorni.

2. Scaduto il termine assegnato per l' adempimento, il comitato regionale di controllo, a norma dell' art. 48 della legge 142/ 90 e della legislazione regionale vigente in materia, nomina un commissario il quale provvede in via sostitutiva entro un termine all' uopo determinato dallo stesso comitato, comunque non superiore a 120 giorni.

ARTICOLO 22

(Comitato tecnico provinciale)

1. Per la redazione del piano e l' esame dei progetti relativi alla materia disciplinata dalla presente legge, ogni provincia si avvale di un comitato tecnico all' uopo nominato che preveda la presenza di qualificati esperti.

Titolo IV

ATTUAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI

ARTICOLO 23

(Progetti esecutivi degli impianti)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane presentano alla provincia entro quattro mesi dall' approvazione del piano provinciale o da quella delle sue successive revisioni, i progetti esecutivi per l' adeguamento degli impianti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti previsti dal piano medesimo.

2. I progetti esecutivi possono essere presentati dagli enti locali interessati anche tramite loro aziende municipalizzate, aziende speciali o società di cui abbiano una partecipazione azionaria.

3. I progetti esecutivi devono essere accompagnati da una relazione che contenga i seguenti elementi e dati:

- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche e funzionali delle opere principali e di quelle accessorie e l' indicazione della capacità di smaltimento in conformità alle linee - guida di cui all' allegato B;
- b) l' indicazione dei tempi, del costo e delle modalità di attuazione dei lavori;
- c) il piano finanziario, con l' indicazione delle entrate derivanti dal recupero di energia e dalle tariffe;
- d) uno studio di compatibilità ambientale effettuato in conformità ai contenuti ed alle procedure stabiliti dalle linee - guida di cui all' allegato C, che costituisce parte integrante della presente legge;
- e) il piano di monitoraggio e controllo;
- f) il piano di emergenza con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
- g) l' indicazione delle forme di gestione degli impianti.

4. I progetti esecutivi concernenti le piattaforme di cui all' art. 10, devono essere accompagnati da una relazione che contenga soltanto gli elementi e dati di cui alle lett. a), b) e g) del comma 3.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 24

(Procedure di informazione ed istruttoria dei progetti degli impianti)

1. Per l'istruttoria dei progetti esecutivi degli impianti di cui all'art. 23, escluse le piattaforme di cui all'art. 10, la giunta provinciale, verificata la conformità dello studio, di compatibilità ambientale di cui all'art. 23, comma 3, lett. d) alle linee - guida di cui all'allegato C, convoca la conferenza di cui all'art. 3 bis del dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 441 « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti ».

2. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano gli assessori regionali competenti o i loro delegati, l'assessore provinciale competente o il suo delegato, il rappresentante dell'ente che ha presentato il progetto, e sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali singoli o associati del bacino di utenza.

3. Al fine di informare correttamente i soggetti che partecipano alla conferenza, la giunta provinciale garantisce la visione del progetto e dei relativi allegati, secondo modalità dalla stessa stabilite.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce i tempi e le modalità per la convocazione ed il funzionamento della conferenza.

ARTICOLO 25

(Approvazione dei progetti degli impianti)

1. Entro 60 giorni dalla conclusione della conferenza di cui all'art. 24, la provincia approva i progetti esecutivi, tenuto conto delle risultanze della conferenza stessa.

2. Nel caso di nuovi impianti, l'approvazione del progetto ne determina la localizzazione definitiva.

3. L'approvazione del progetto sostituisce ogni ulteriore adempimento istruttorio e tiene luogo delle autorizzazioni, concessioni e pareri di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, altresì, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

4. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente « Protezione delle bellezze naturali » e dell'art. 82 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, concernente « Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n° 382 » come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente « Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale » si applicano le disposizioni di cui al comma nono del suddetto art. 82 del dpr 616/77.

5. L'approvazione e l'autorizzazione dei progetti esecutivi delle piattaforme di cui all'art. 10 sono effettuate dalla provincia entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti medesimi con gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 26

(Obbligo di conferimento)

1. I comuni sono obbligati a inviare i rifiuti urbani e assimilabili provenienti dal proprio territorio agli impianti di trattamento e smaltimento del bacino provinciale di cui fanno parte, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 2.

2. Sono esclusi da tale obbligo i rifiuti urbani pericolosi raccolti in modo differenziato e le frazioni di rifiuti urbani e assimilabili destinati al recupero, per i quali è possibile l'utilizzo di impianti di trattamento e smaltimento localizzati al di fuori dell'ambito provinciale.



Gestione-Rifiuti.it

3. Salvo che per i rifiuti urbani pericolosi non sono ammesse altre forme di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili al di fuori di quelle previste dal piano.

ARTICOLO 27

(Autorizzazione provinciale alla realizzazione e all' esercizio degli impianti)

1. la realizzazione e l' esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili è soggetta ad autorizzazione provinciale, che può essere disposta anche contestualmente all' approvazione dei progetti.

2. L' autorizzazione dispone:

- a) i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire;
- b) le prescrizioni specifiche in relazione alle diverse tipologie di impianto, in conformità alle normative tecniche statali e regionali vigenti;
- c) il piano finanziario, con la specificazione delle tariffe da applicare;
- d) le prescrizioni di ripristino dell' area interessata;
- e) le prescrizioni relative alla gestione dell' impianto, anche al fine di prevenire i rischi e i danni di cui all' art° 3, comma 4 della lr n. 94/ 80;
- f) il termine di validità dell' autorizzazione stessa;
- g) prescrizioni atte a garantire lo smaltimento dei rifiuti e dei prodotti o sottoprodotti dell' impianto.

3. L' autorizzazione provinciale relativa a tali impianti, nel caso in cui siano realizzati e gestiti mediante aziende speciali o società per azioni a partecipazione pubblica locale di cui all' art. 22 della l. 142/ 90, è rilasciata in capo alla medesima azienda o società, e, nel caso in cui siano realizzati e gestiti mediante concessione, è rilasciata all' ente concedente.

4. Nella convenzione che disciplina i rapporti tra l' ente concedente e il concessionario deve essere espressamente stabilito l' obbligo per quest' ultimo di osservare le condizioni e le prescrizioni contenute nell' autorizzazione provinciale, nonchè di prestare la garanzia fidejussoria a favore del concedente a copertura delle spese per la bonifica e il ripristino, nonchè per il risanamento dei danni derivanti all' ambiente.

5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva un modello per la prestazione della garanzia fidejussoria, che indica i criteri per la determinazione dell' ammontare della fidejussione, la durata della garanzia, comunque non inferiore a 20 anni dal completamento dei lavori autorizzati per le discariche, le prestazioni e tutte le altre modalità e condizioni.

6. Le norme di cui agli artt. 6, 7 e 8 della lr n. 94/ 80 non si applicano agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili.

ARTICOLO 28

(Poteri sostitutivi della provincia)

1. Qualora i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane titolari degli impianti non provvedono agli adempimenti di loro competenza in ordine alla presentazione dei progetti esecutivi, alla realizzazione e gestione degli impianti previsti dal piano ai sensi della presente legge, la Provincia, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, e comunque non oltre 90 giorni, provvede in via sostitutiva.

2. A tal fine la provincia, con propria deliberazione pubblicata sul FAL e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, dà notizia della mancata realizzazione dell' impianto e dell' attivazione



Gestione-Rifiuti.it

dei poteri sostitutivi per la realizzazione e la gestione dello stesso. Con la stessa deliberazione la provincia.

- a) dispone l' attivazione di procedure concernenti l' affidamento della redazione dei progetti esecutivi, della realizzazione e della gestione degli impianti determinando gli elementi in base ai quali verrà valutata l' offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) stabilisce i criteri relativi alla determinazione delle tariffe, fissando comunque il limite massimo ammissibile della tariffa omnicomprensiva unitaria di esercizio di cui al successivo comma 4;
 - c) determina, secondo uno schema - tipo, gli elementi di documentazione che dovranno essere forniti dagli offerenti per dimostrare le proprie capacità finanziarie e organizzative al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al secondo comma, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane, le imprese pubbliche e private, ivi comprese le aziende speciali, separatamente o in consorzio tra loro, interessati alla realizzazione e alla gestione di uno o più impianti ovvero di uno o più gruppi di impianti, che la provincia intende concedere congiuntamente, presentano appositi progetti redatti in conformità all' art. 23, unitamente alla documentazione dimostrativa delle capacità finanziarie, gestionali e organizzative, fornita in conformità allo schema tipo stabilito ai sensi del comma 2, lett. c).
4. Ai progetti presentati ai sensi del comma 3 deve essere allegata l' offerta relativa alla tariffa omnicomprensiva unitaria di esercizio dell' impianto che i soggetti proponenti si impegnano a praticare.
5. della presentazione dei progetti la provincia dà avviso sul FAL e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia; per i successivi trenta giorni ogni copia del progetto, della relazione e dei relativi elaborati tecnici, è posta in libera visione presso i competenti uffici provinciali.
6. Entro il termine di cui al comma 5, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla provincia.
7. La provincia, entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti, valuta la conformità degli stessi alle norme nazionali e regionali vigenti, le eventuali osservazioni pervenute, la compatibilità ambientale del progetto; in caso di concessione, la provincia, valuta l' idoneità dei soggetti proponenti, individua il progetto da eseguire, la relativa localizzazione e ne autorizza la realizzazione e l' esercizio.
8. Gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono a carico degli enti che debbono utilizzare l' impianto.
9. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane, dopo l' attivazione degli impianti subentrano alla provincia nel rapporto di concessione degli impianti stessi, ai sensi della presente legge.
10. Qualora la provincia non provveda a norma dei commi 1, 2 e 7, la giunta regionale la invita ad adempiere entro 30 giorni; scaduto detto termine il comitato regionale di controllo, a norma dell' art. 48 della legge 142/ 90 e della legislazione regionale vigente in materia, nomina un commissario, il quale provvede in via sostitutiva entro un termine all' uopo assegnato dallo stesso comitato, comunque non superiore a 60 giorni.



Gestione-Rifiuti.it

Titolo V

PROGRAMMA A BREVE TERMINE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

ARTICOLO 29

(Programma regionale a breve termine)

1. E' approvato il programma a breve termine per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui all' allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.
2. I rifiuti urbani e assimilabili prodotti nella regione Lombardia sono smaltiti in conformità al programma di cui al comma 1.
3. Il programma a breve termine ha efficacia nei singoli territori provinciali fino alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del consiglio regionale del relativo piano provinciale e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 30

(Attuazione del programma a breve termine)

1. Durante il periodo di vigenza del programma a breve termine di cui all' art. 29 le autorizzazioni alla realizzazione ed alla gestione degli impianti previsti dal programma stesso sono rilasciate dalla giunta regionale.
2. I progetti esecutivi degli impianti previsti dal programma a breve termine sono presentati alla giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 23, comma 3, per i progetti esecutivi di nuovi impianti, i progetti esecutivi per l' adeguamento degli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere accompagnati da una relazione che contenga soltanto gli elementi e dati di cui allo stesso art° 23, comma 3, lett. a), b), c), e g).

ARTICOLO 31

(Modificazioni al programma a breve termine)

1. Il programma a breve termine è sottoposto a revisione alla scadenza del dodicesimo mese al fine di verificarne lo stato di attuazione e promuove le eventuali azioni correttive.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le eventuali ricollocazioni di impianti previsti dal programma a breve termine, le ridefinizioni delle tipologie impiantistiche, le variazioni degli enti titolari nonché le previsioni di nuovi impianti sono approvate con deliberazione di giunta regionale, previa acquisizione dei pareri delle province competenti, dei comuni interessati e della competente commissione consiliare, che dovranno esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende positivo.
3. In qualsiasi momento, qualora le province e gli enti titolari degli impianti non provvedano agli adempimenti di loro competenza, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, ponendo a carico dei soggetti pubblici utilizzatori i relativi oneri ed utilizzando direttamente gli eventuali finanziamenti attribuiti agli enti sostituiti.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 32

(Impianti a contenuto innovativo)

1. la regione, in accordo con le amministrazioni provinciali competenti per territorio, può autorizzare, nel periodo di vigenza del programma di cui all' art. 29, anche in deroga a quanto ivi previsto, la realizzazione di impianti per il trattamento, il recupero e/ o lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili o di frazioni degli stessi, ai sensi della normativa vigente, i cui progetti esecutivi presentati da soggetti pubblici o privati abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano stati già approvati dal comune sede dell' impianto;
- b) siano corredati da uno studio di compatibilità ambientale, redatto in conformità alle linee - guida di cui all' allegato C;
- c) presentino caratteristiche di innovazione tecnologica di processo e/ o di prodotto.

2. Gli impianti autorizzati ai sensi del comma 1 possono trattare e smaltire:

- a) i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani;
- b) le singole frazioni dei rifiuti urbani;
- c) i rifiuti urbani, esclusivamente a seguito di regolare affidamento in appalto o concessione in appalto da parte dei comuni titolari della raccolta degli stessi.

Titolo VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

ARTICOLO 33

(Sanzioni)

1. Si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 alla violazione dell' obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all' art. 6, comma 1, secondo le prescrizioni disposte dalla regolamentazione - tipo di cui all' art. 8.

2. Si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000 alla violazione degli obblighi concernenti la dichiarazione e la tenuta del registro di carico e scarico di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge.

3. Compete ai Comuni l' irrogazione della sanzione di cui al comma 1 ed alle province l' irrogazione della sanzione di cui al comma 2 nelle forme e nei modi stabiliti dalla lr 5 dicembre 1983, n. 90 « Norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale » modificata e integrata dalla lr 4 giugno 1984, n. 27.

ARTICOLO 34

(Contributi regionali per l' elaborazione di progetti esecutivi)

1. Sono assistite da contributi regionali le spese concernenti la redazione dei progetti esecutivi di cui all' art° 23, qualora non sia eseguita dagli uffici tecnici dell' ente richiedente.

2. Qualora la progettazione sia motivatamente affidata, in tutto o in parte, a professionisti ed esperti esterni, la giunta regionale dispone la concessione dei contributi nel limite del 50% della spesa ammissibile.

3. nella spesa ammissibile sono compresi esclusivamente gli oneri di progettazione derivanti dall' apporto professionale esterno, determinati in conformità alle tariffe professionali vigenti e comprovati da idonea documentazione.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 35

(Finanziamenti a carico del FRISL)

1. Le iniziative previste dalla l.r. 14 dicembre 99, n° 33 « Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 " Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostruzione infrastrutture sociali Lombardia(FRISL) » relative alla materia « rifiuti » sono finanziate secondo le modalità stabilite dalla stessa legge regionale, con priorità per i progetti concernenti il territorio di comuni che attuano il servizio di raccolta differenziata, ai sensi dell' art. 5 della presente legge.

2. Ai progetti di piattaforme per la raccolta differenziata pervenuti alla regione nell' anno 1993 a norma della citata l.r. 33/ 91, iniziativa G, si applica quanto previsto dall' art. 23, comma 4.

3. Qualora venga riproposto nell' ambito del FRISL, il finanziamento di iniziative relative alla materia « rifiuti », potranno essere individuate differenti categorie di attività e di opere previste nel programma di cui all' art° 29 o nei piani provinciali in vigore, ad esclusione delle opere per lo smaltimento in discarica.

ARTICOLO 36

(Funzioni dei consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi e della città metropolitana di Milano)

1. Le funzioni demandate alle province dalla presente legge competono altresì ai consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi fino alla costituzione delle relative province ed alla città metropolitana di Milano quando sarà costituita.

ARTICOLO 37

(Attività di trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili)

1. nelle more dell' attivazione dell' albo nazionale trasportatori dei rifiuti il rilascio delle autorizzazioni di cui all' art. 7 bis della l.r. 94/ 80 relative a raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, nonché al trasporto delle materie prime e secondarie di cui all' art. 2 della l.r. 10 maggio 1990, n. 51 è attribuito, con specifica deliberazione della giunta regionale alle province della Lombardia dove è ubicata la sede legale degli istanti.

2. Il soggetto autorizzato al trasporto deve prestare adeguata garanzia fidejussoria a favore della provincia che rilascia l' autorizzazione.

ARTICOLO 38

(Norme finali)

1. A partire dalla data di esecutività dell' approvazione regionale del piano provinciale le attività di cernita di cui all' art. 7 bis, comma 1 della l.r. 94/ 80, sono assoggettate ad autorizzazione provinciale, con le modalità previste dallo stesso art. 7 bis, comma 2.

2. A partire dalla data di esecutività dell' approvazione dei piani provinciali gli adempimenti previsti dal titolo II della l.r. 51/ 90 sono espletati dalle province, ferme restando le abrogazioni di cui all' art. 41.

3. Gli impianti di sfruttamento del biogas ai fini energetici ed il riutilizzo dei prodotti derivanti da impianti di compostaggio sono assoggettati ad autorizzazione amministrativa regionale. ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione della pianificazione provinciale la competenza autorizzatoria è posta in capo alle singole province.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale trasmette al consiglio, per la relativa approvazione, la proposta di revisione, secondo i nuovi criteri, del



Gestione-Rifiuti.it

regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 « Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani ».

5. Sino all' approvazione dei piani provinciali le autorizzazioni di competenza della regione di cui al titolo II della lr 51/ 90, sono rilasciate con decreto del presidente della giunta regionale o dell' assessore se delegato.

ARTICOLO 39

(Norme transitorie)

1. In deroga a quanto previsto dall' art. 41 le disposizioni di cui all' art. 30 della lr 37/ 88 si applicano fino al 31 dicembre 1993.

2. Per l' anno 1993 la Giunta regionale approva, in base a criteri dalla stessa determinati a norma dell' art. 12 della legge n. 241/ 90, un piano di riparto per l' assegnazione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai fini dell' avvio dell' attività di raccolta differenziata dei rifiuti di cui all' art. 5, comma 2, lett° d5).

ARTICOLO 40

(Norma finanziaria)

1. per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate per il 1993:

- a) L. 8.500 milioni per la concessione di contributi alle province di cui al precedente art. 2, secondo comma, lett. a) e e);
- b) L. 1.200 milioni per le spese dirette della regione di cui al precedente art. 3, primo comma;
- c) L. 1.000 milioni per la concessione di contributi di cui al precedente art. 3, terzo comma;
- d) L. 300 milioni per le spese di cui al precedente art. 4;
- e) L. 500 milioni per la concessione di contributi ad enti locali di cui al precedente art. 34;
- f) L. 3.500 milioni per la concessione di contributi in capitale, ai sensi dell' art. 28 sexies della lr 34/ 78 e successive integrazioni, a comuni così come previsto dal precedente art. 39, secondo comma.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma, lett. b) e d) di cui all' art. 2, secondo comma, lett. b), c), d) e e) si provvederà , a decorrere dall' esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell' art. 22, primo comma, della lr 34/ 1978 e successive modificazioni.

3. Al finanziamento dell' onere di L. 15.000.000.000 previsto per l' anno 1993 dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari imposto della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi » iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1993.

4. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

- all' ambito 4, settore 3, obiettivo 2, parte I e II, sono istituiti i seguenti capitoli:

- 4.3.2.2.3650 « Contributi alle province per le attività di redazione ed adozione dei piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.500.000.000;
- 4.3.2.1.3647 « Spese per la promozione di attività educative, di formazione, di divulgazione e di sensibilizzazione in materia di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.200.000.000;



Gestione-Rifiuti.it

- 4.3.2.1.3648 « Contributi alle province per la promozione dell' attività di volontariato in materia di raccolta differenziata e di pulizia delle zone di particolare valore ambientale » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;
 - 4.3.2.1.3649 « Spese per l' attività dell' osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L° 300.000.000;
 - 4.3.2.2.3651 « Contributi regionali ad enti locali per le spese di progettazione esecutiva di impianti di smaltimento affidata a professionisti esterni » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L° 500.000.000;
 - 4.3.2.2.3652 « Contributi in capitale a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per l' avvio dell' attività di raccolta differenziata di carta e cartone » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L° 3.500.000.000;
- all' ambito 4, settore 3, obiettivo 2, parte II, è istituito per memoria il capitolo:
- 4.3.2.2.3657 « Contributi alle province per l' emanazione dei provvedimenti autorizzativi in attuazione dei piani di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, esercizio dei poteri sostitutivi, funzioni di vigilanza e controllo e rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti ».
5. Alle spese derivanti dal funzionamento del comitato tecnico previsto dall' art. 20, primo comma, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio al capitolo 1.2.7.1.549 « Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale ».
6. Al finanziamento dei contributi per investimenti agli EELL di cui all' art. 35, terzo comma, si provvede mediante gli stanziamenti autorizzati dal FRISL per l' iniziativa « Trattamento rifiuti » ai sensi della lr 33/ 91 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 41

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la L.R. 28 giugno 1988, n. 37 « Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti solidi urbani »;
- b) la L.R. 9 settembre 1989, n. 42 « Integrazioni e modifiche alla L.R. 28 giugno 1988, n. 37 " Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti solidi urbani " »;
- c) gli articoli da 3 a 8, 11, 13, 14 ed il primo alinea dell' allegato A della L.R. 10 maggio 1990, n. 51 « Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie ».

ARTICOLO 42

(Dichiarazione d' urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.



Gestione-Rifiuti.it

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 1 luglio 1993

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell' 11 maggio 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 21 luglio 1993 n. 23002/ 1369).

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

ALLEGATO A

PROGRAMMA A BREVE TERMINE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

PROVINCIA DI BERGAMO

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI:

- Impianto di incenerimento: localizzazione Bergamo; titolarietà Comune; periodo di attività fino a luglio 1994 ed oltre;
- Impianto di scarico controllato: localizzazione Pontirolo Nuovo, titolarietà in concessione da Regione a TODECO, periodo di attività fino a fine dicembre 1993.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE:

1. Attivazione raccolta differenziata ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni della Provincia; titolarietà Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata di almeno il 10% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994);
2. Attivazione raccolta differenziata della frazione "umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale); localizzazione Comuni del bacino BG1 (170.000 abitanti); titolarietà Comuni del bacino BG1; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti dal bacino BG1 (entro luglio 1994);
3. Realizzazione piattaforme, ai sensi art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarietà Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);
4. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare, preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarietà Comuni, preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali (entro luglio 1994);
5. Realizzazione impianto di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida" di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarietà SABB SpA; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino BG1 (entro luglio 1994);
6. Realizzazione impianto di scarico controllato; localizzazione da definirsi a cura dell'Amministrazione Provinciale; titolarietà Comune sede dell'impianto o Comuni in forma associata; obiettivo smaltimento del 35 - 40% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (da gennaio 1994);
7. Realizzazione impianto di scarico controllato; localizzazione da definirsi a cura dell'Amministrazione provinciale; titolarietà Comune sede dell'impianto o Comuni in forma associata; obiettivo smaltimento del 35 - 40% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (da gennaio 1994);



Gestione-Rifiuti.it

8. Conferimento fuori provincia (Comunità Montane Alto Sebino e Val di Scalve); localizzazione impianto di scarico controllato in Provincia di Brescia; titolarità non indicata; obiettivo smaltimento del 2% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (da aprile 1993).

NOTA: La frazione " Secca" proveniente dal bacino BG1 va avviata ad impianti di termoutilizzazione esistente.

PROVINCIA DI BRESCIA

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI:

- Impianto di scarico controllato: localizzazione Castrezzato (I e II settore I lotto); titolarità in concessione da Regione a ASM e COGEME; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre;
- Impianto di scarico controllato: localizzazione Calcinato (I e II lotto); titolarità Comune; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE:

1. Attivazione raccolta differenziata, ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni della Provincia; titolarità Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 10 - 15% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994);
2. Attivazione raccolta differenziata della frazione " umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale); localizzazione Comuni dei bacini BS1/ A (40.000 abitanti) BS2/ A (60.000 abitanti); titolarità Comuni dei bacini BS1 BS2; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei RSU prodotti dal bacino BS1/ A (entro luglio 1994), conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti dal bacino BS2/ A (entro luglio 1994);
3. Realizzazione piattaforma, ai sensi art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);
4. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato ligneo - cellulosici naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare, preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali (entro 1994);
5. Realizzazione impianto di termoutilizzazione della frazione " secca"; localizzazione Brescia; titolarità ASM di Brescia; obiettivo recupero energetico dal 35% dei rifiuti in ambito provinciale (entro dicembre 1996);
6. Realizzazione impianto di scarico controllato; localizzazione Rovato; titolarità Comune / COGEME SpA; obiettivo smaltimento di rifiuti assimilabili prodotti in ambito provinciale (dal settembre 1993);



Gestione-Rifiuti.it

7. Realizzazione impianto di scarico controllato; localizzazione Sabbio; titolarità Comune / ASM di Brescia; obiettivo smaltimento di rifiuti assimilabili prodotti in ambito provinciale (dal 1994).

NOTA: La frazione " Secca" proveniente dai bacini BS1 e BS2 va avviata preferibilmente ad impianti di termoutilizzazione esistenti.

PROVINCIA DI COMO

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI:

- Impianto di incenerimento: localizzazione Como; titolarità Comune; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre;
- Impianto di scarico controllato: localizzazione Mozzate - Gorla; titolarità Comuni di Gorla e Mozzate; periodo di attività fino a metà gennaio 1994.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE:

1. Attivazione raccolta differenziata, ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni della provincia; titolarità Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata di almeno il 10% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994);
2. Attivazione raccolta differenziata della frazione " umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale); localizzazione Comuni del bacino CO1 (172.000 abitanti); titolarità Comuni del bacino CO1; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti dal bacino CO1 (entro luglio 1994);
3. Realizzazione piattaforma, ai sensi art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);
4. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare, preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali (entro luglio 1994);
5. Realizzazione di impianto di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione " umida", di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comune/Comuni area Canturino preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino CO1 (entro luglio 1994);
6. Conferimento fuori provincia; localizzazione da definirsi mediante accordo tra Province interessate (Como e Varese) - Comune sede di impianto (Gorla) - titolare impianto; titolarità non



Gestione-Rifiuti.it

indicata; periodo di attività smaltimento del 75 - 80% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (da gennaio a giugno 1994), del 45 - 50% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (da luglio 1994);

7. Realizzazione impianto di scarico controllato; localizzazione Carimate; titolarità non indicata; obiettivo pronunciamento del Consiglio di Stato in corso, modalità di utilizzo da definirsi mediante Protocollo d' Intesa tra gli enti competenti.

NOTA: La frazione " Secca", proveniente dal bacino CO1, va avviata ad impianti di termoutilizzazione esistenti.

PROVINCIA DI CREMONA

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI:

- Impianto di scarico controllato; localizzazione Castelleone; titolarità in concessione da Regione a Consorzio Castelleone; periodo di attività fino ad aprile 1994.

PIANO DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE:

1. Attivazione raccolta differenziata, ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni della provincia; titolarità Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata di almeno il 10% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994);

2. Attivazione raccolta differenziata della frazione " umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale); localizzazione Comuni del bacino CR1 (139.000 abitanti); titolarità Comuni del bacino CR1; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti dal bacino CR1 (entro luglio 1994);

3. Realizzazione piattaforme, ai sensi art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);

4. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulose naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare, preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo -cellulose naturali (entro luglio 1994);

5. Realizzazione impianto di:

A - Raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione " umida" di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità AEM di Cremona; obiettivo:

A - recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino CR1 (entro luglio 1994);

B - Termoutilizzazione della frazione " secca"; localizzazione Cremona; titolarità AEM di

Cremona; obiettivo: B - recupero energetico del 25% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale;

6. Realizzazione impianto di scarico controllato; localizzazione da definirsi a cura della provincia; titolarità Comune sede dell' impianto o comuni in forma associata; obiettivo smaltimento 80 - 90% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (da maggio 1994).

NOTA: La frazione " Secca", proveniente dal bacino CR1 va avviata preferibilmente ad impianti di termoutilizzazione esistenti.



Gestione-Rifiuti.it

CONSORZIO COMPRESORIALE DI LECCO

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI:

- impianto di incenerimento; localizzazione Valmadrera; titolarità Consorzio Valmadrera; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE:

1. Attivazione raccolta differenziata, ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni del Consorzio Comprensoriale; titolarità Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata di almeno il 10% dei rifiuti prodotti in ambito Consorzio comprensoriale (entro luglio 1994);
2. Attivazione raccolta differenziata della frazione "umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale); localizzazione Comuni del bacino LE1 (51.000 abitanti); titolarità Comuni del bacino LE1; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti dal bacino LE1 (entro luglio 1994);
3. Realizzazione piattaforme, ai sensi art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);
4. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare, preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali (entro luglio 1994);
5. Conferimento fuori Consorzio Comprensoriale; localizzazione da definirsi mediante accordo tra Consorzio Comprensoriale e Province interessati - Comune sede di impianto - Ente gestore impianto; titolarità non indicata; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino LE1 (frazione "umida", di cui al punto 2) (da luglio 1994);
6. Conferimento fuori Consorzio Comprensoriale; localizzazione da definirsi mediante accordo Consorzio Comprensoriale e Province interessati - Comune sede di impianto - Ente gestore Impianto; titolarità non indicata; obiettivo smaltimento del 20 - 25% dei rifiuti prodotti in ambito Consorzio Comprensoriale (da aprile 1993).

NOTA: La frazione "secca", proveniente dal bacino LE1 va avviata ad impianti di termoutilizzazione esistenti.



Gestione-Rifiuti.it

CONSORZIO COMPENSORIALE DI LODI

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI:

- Impianto di scarico controllato (in costruzione); localizzazione Cavenago d' Adda; titolarità Consorzio Lodigiano; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE:

1. Attivazione raccolta differenziata, ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni del Consorzio Comprensoriale; titolarità Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata di almeno il 10% dei rifiuti prodotti in ambito Consorzio Comprensoriale (entro luglio 1994);
2. Attivazione raccolta differenziata della frazione " umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale) localizzazione tutti i Comuni del Consorzio Comprensoriale; titolarità tutti i Comuni del Consorzio Comprensoriale; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti in ambito Consorzio Comprensoriale (entro luglio 1994);
3. Realizzazione piattaforme, ai sensi art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);
4. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare, preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali (entro luglio 1994);
5. Realizzazione impianto di raffinazione e trattamento aerobico e anaerobico della frazione " umida" di cui al punto 2; localizzazione a definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Consorzio del Lodigiano; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal Bacino LO1 (entro luglio 1994).

NOTA: La frazione " Secca", va avviata preferibilmente ad impianti di termoutilizzazione esistenti.

PROVINCIA DI MANTOVA

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI:

- impianto di compostaggio: localizzazione Ceresara; titolarità CIME; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre;
- impianto di compostaggio: localizzazione Pieve di Coriano; titolarità CIME; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre;



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.IIa (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

- impianto di scarico controllato: localizzazione Pieve di Coriano; titolarità CIME; periodo di attività attualmente sotto sequestro giudiziario;
- impianto di scarico controllato: localizzazione Monzambano (II lotto); titolarità CIME; periodo di attività fino a ottobre 1993 (come da Protocollo d' Intesa tra Regione, CIME, Comune di Monzambano).

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE:

1. Attivazione raccolta differenziata, ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni della Provincia; titolarità Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata di almeno il 10% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994);
2. Attivazione raccolta differenziata della frazione " umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale); localizzazione Comuni dei bacini MN1 (178.000 abitanti) MN2 (115.000 + 76.000 abitanti); titolarità Comuni dei bacini MN1 - MN2; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti dal bacino MN1 (entro maggio 1994) conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti dal bacino MN2 (entro luglio 1994);
3. Realizzazione piattaforme, ai sensi art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazione raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);
4. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare, preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali (entro luglio 1994);
5. Adeguamento impianto di selezione e trattamento aerobico; localizzazione Ceresara; titolarità CIME; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino MN1 (entro maggio 1994);
6. Adeguamento impianto di selezione e trattamento aerobico; localizzazione Pieve di Coriano; titolarità CIME; obiettivo recupero del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino MN2 (entro luglio 1994);
7. Realizzazione impianto di scarico controllato; localizzazione Mariana Mantovana; titolarità CIME; obiettivo smaltimento del 70 - 90% dei rifiuti (da gennaio 1994);
8. Conferimento fuori Provincia: localizzazione da definirsi mediante accordo tra Province interessate - Comune sede di impianto - titolare impianto; titolarità non indicata; obiettivo smaltimento del 60% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale da aprile a giugno 1993 - del 75 - 80% da novembre 1993 a gennaio 1994.



Gestione-Rifiuti.it

NOTA: Gli impianti di selezione e trattamento aerobico di cui ai punti 5 e 6 possono trattare la frazione "umida" (rifiuti di provenienza alimentare e domestica), proveniente da bacini extra - provinciali, previo accordo tra Province interessate, Comune sede dell' impianto - titolare Ente gestore dell' impianto.

NOTA: La frazione "secca", va avviata preferibilmente ad impianti di termoutilizzazione esistenti.

PROVINCIA DI MILANO

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI:

- Impianto di incenerimento: localizzazione Milano Silla; titolarità Comune; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre;
- impianto di incenerimento: localizzazione Milano Zama; titolarità Comune; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre;
- Impianto di incenerimento: localizzazione Desio; titolarità Consorzio; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre;
- Impianto di incenerimento: localizzazione Abbiategrasso; titolarità Comune; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre;
- Impianto di incenerimento: localizzazione Sesto San Giovanni; titolarità Consorzio; periodo di attività in corso di realizzazione;
- Impianto di scarico controllato: localizzazione Vizzolo Predabissi; titolarità Comune; periodo di attività in corso di esaurimento;
- Impianto di scarico controllato: localizzazione Cerro Maggiore; titolarità in concessione da Regione a SIMEC; periodo di attività in corso di esaurimento.

COMUNE DI MILANO

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI:

1. Attivazione raccolta differenziata, ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni della Provincia; titolarità Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata di almeno il 10% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994);
2. Attivazione raccolta differenziata della frazione "umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale); localizzazione Comuni dei bacini MI1 (189.000 abitanti) MI2 (148.000 abitanti) MI3/ a (44.000 abitanti) MI4 (120.000 abitanti) MI5/ a (50.000 abitanti); titolarità Comuni dei bacini MI1 MI2 MI3/ a MI4 MI5/ a; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti dai bacini MI1 MI2 MI3/ a MI4 MI5/ a (entro luglio 1994);
3. Attivazione raccolta differenziata della frazione "secca"; localizzazione bacino MI5/ b (100.000 abitanti); titolarità Comune di Milano; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 60 - 65% dei rifiuti prodotti dal bacino MI5/ b (entro luglio 1994);
4. Realizzazione piattaforme, ai sensi dell' art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);



Gestione-Rifiuti.it

5. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali (entro luglio 1994);

6. Realizzazione impianto di raffinazione e trattamento aerobico della frazione "umida" di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità AMSA di Milano; obiettivo recupero a regime del 100% della frazione organica di provenienza mercatale prodotta dal bacino MI5 (entro luglio 1994) e del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino MI5/ a;

7. Adeguamento e potenziamento impianto esistente per termoutilizzazione anche della frazione "secca"; localizzazione Milano (Figino); titolarità AMSA di Milano; obiettivo recupero energetico del 40% dei rifiuti prodotti dal bacino MI5;

8. Realizzazione impianto di selezione dei rifiuti; localizzazione Milano (Muggiano); titolarità AMSA di Milano; obiettivo recupero ai fini energetici (produzione RDF) del 10 - 15% dei rifiuti prodotti dal bacino MI5 (entro luglio 1994);

9. Realizzazione impianto di selezione della frazione "secca"; localizzazione Milano (Muggiano); titolarità AMSA di Milano; obiettivo riciclaggio della frazione "secca" dei rifiuti prodotti dal bacino MI5/ B (entro luglio 1994);

9 bis. adeguamento impianto esistente per termoutilizzazione anche della frazione "secca"; localizzazione Abbiategrasso; titolarità Comune di Abbiategrasso; obiettivo non indicato;

10. Realizzazione impianto di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida" di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni del bacino MI1 in forma associata; obiettivo recupero a regime del 20- 25% dei rifiuti prodotti dal bacino MI1 (entro luglio 1994);

11. Realizzazione impianto di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida" di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni del bacino MI2 in forma associata; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino MI2 (entro luglio 1994);

12. Realizzazione impianto di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida", di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Consorzio Est Milanese; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino MI3/ A (entro luglio 1994);

13. Realizzazione impianto integrato di:

A - Raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida" di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Consorzio Est Milanese; obiettivo:

A - recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino MI3/ B;



Gestione-Rifiuti.it

B - Termoutilizzazione della frazione " secca"; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Consorzio Est Milanese; obiettivo B - recupero energetico dal 35% dei rifiuti prodotti dal bacino MI3;

14. Realizzazione impianto di raffinazione e trattamento aerobico e anaerobico della frazione " umida", di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni del bacino MI4 in forma associata; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino MI4 (entro luglio 1994);

15. Completamento impianto di scarico controllato; localizzazione Cavenago Brianza; titolarità Consorzio Est Milanese; obiettivo smaltimento 85 - 95% di rifiuti prodotti dal bacino MI3 (periodo di attività : 1 anno, apertura subordinata a inizio lavori impianto di scarico controllato localizzato a Trezzo d' Adda);

16. Realizzazione impianto di scarico controllato; localizzazione Trezzo d' Adda; titolarità Consorzio Est Milanese; obiettivo smaltimento 85 - 90% di rifiuti prodotti dal bacino MI3 (da aprile 1994);

17. Realizzazione di impianto di scarico controllato; localizzazione Cerro Maggiore; titolarità Comune di Cerro Maggiore; obiettivo smaltimento del 30 - 35% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (da luglio 1993);

18. Realizzazione di impianti di scarico controllato; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Consorzio Brianza Milanese; obiettivo smaltimento 85 - 90% di rifiuti prodotti dal bacino MI6 da gennaio 1994;

19. Ampliamento impianto di scarico controllato; localizzazione Comune di Vizzolo Predabissi; titolarità Comune di Zizzolo Predabissi; obiettivo smaltimento del 15% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (da luglio 1993);

20. Conferimento fuori Provincia; localizzazione da definirsi mediante accordo tra Province interessate - Comuni sedi di impianto - titolari impianto; titolarità non indicata; obiettivo smaltimento del 20 - 70% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale da aprile a dicembre 1993, smaltimento del 10 - 25% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale da gennaio 1994.

NOTA: La frazione " Secca", proveniente dai bacini MI1, MI3/ A, MI4, MI5/ a va avviata preferibilmente ad impianti di termoutilizzazione esistenti.

PROVINCIA DI PAVIA

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI

- Impianto di scarico controllato: localizzazione Casatisma; titolarità Consorzio; periodo di attività in corso di esaurimento;
- Impianto di scarico controllato: localizzazione Gambolò ; titolarità Comune; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre.



Gestione-Rifiuti.it

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE:

1. Attivazione raccolta differenziata ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni della Provincia; titolarietà Comuni, obiettivo conferimento e raccolta differenziata di almeno il 10% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994);
2. Attivazione raccolta differenziata della frazione "umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale); localizzazione Comuni del bacino PV1 (163.000 abitanti); titolarietà Comuni del bacino PV1; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti dal bacino PV1 (entro luglio 1994);
3. Realizzazione piattaforme, ai sensi art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarietà Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);
4. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare, preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarietà Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali (entro luglio 1994);
5. Realizzazione impianto integrato di:
 - A - Raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida" di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarietà CLIR di Mortara; obiettivo:
 - A - recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti dal bacino PV1 (entro luglio 1994);
 - B - Termoutilizzazione della frazione "secca"; localizzazione Vigevano; titolarietà CLIR di Mortara - B recupero energetico dal 25% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale.

NOTA: La frazione "Secca", proveniente dal bacino PV1, va avviata preferibilmente a impianti di termoutilizzazione esistenti.

PROVINCIA DI SONDRIO

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI //

- Impianto di compostaggio (attualmente fermo): localizzazione Cedrasco; titolarietà Consorzio; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre; //
- Impianto di scarico controllato: localizzazione Chiuro - Teglio; titolarietà ASM di Sondrio; periodo di attività fino a luglio 1994, in corso di definizione, mediante Protocollo d'intesa tra Regione - Provincia - Comuni di Chiuro e di Teglio - ASM di Sondrio.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE:

1. Attivazione raccolta differenziata, ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni della Provincia; titolarietà Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata di almeno il 10% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994);



Gestione-Rifiuti.it

2. Attivazione raccolta differenziata della frazione " umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale); localizzazione tutti i Comuni della provincia; titolarità Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994);

3. Realizzazione piattaforme, ai sensi art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);

4. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare, preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali (entro luglio 1994);

5. Adeguamento impianto di preselezione e trattamento aerobico; localizzazione Cedrasco; titolarità Consorzio Valtellina - Alto -Lario; obiettivo recupero a regime del 25 - 30% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994).

NOTA: La frazione " Secca", va avviata preferibilmente ad impianti di termoutilizzazione esistenti.

NOTA: L' impianto di selezione del trattamento aerobico di cui al punto 5 può trattare la frazione " umida", proveniente da bacini extra - provinciali, previo accordo tra Province interessate, Comune sede dell' impianto, Titolare, Ente Gestore dell' impianto.

PROVINCIA DI VARESE

IMPIANTI ESISTENTI ED AUTORIZZATI:

- Impianto di incenerimento: localizzazione Busto Arsizio; titolarità Consorzio; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre;
- impianto di scarico controllato: localizzazione Vergiate; titolarità Consorzio; periodo di attività in corso di esaurimento;
- impianto di scarico controllato: localizzazione Gorla Maggiore; titolarità Comune; periodo di attività fino a luglio 1994 e oltre.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE:

1. Attivazione raccolta differenziata, ai sensi art. 5, comma 3, del presente dispositivo di legge; localizzazione tutti i Comuni della Provincia; titolarità Comuni; obiettivo conferimento e raccolta differenziata di almeno il 10% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale (entro luglio 1994);
2. Attivazione raccolta differenziata della frazione " umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale); localizzazione Comuni dei bacini VA1 (100.000 abitanti) VA2 (32.000 abitanti) VA3 (18.000 abitanti) VA4 (46.000 abitanti) VA5 (87.000 abitanti); titolarità Comuni dei bacini VA1 - VA2 - VA3- VA4 - VA5; obiettivo conferimento e raccolta differenziata del 15 - 20% dei rifiuti prodotti dai bacini VA1 VA2 VA3 VA4 VA5;



Gestione-Rifiuti.it

3. Realizzazione piattaforme, ai sensi art. 10 del presente dispositivo di legge; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo stoccaggio, nobilitazione, eventuale trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato, di cui al punto 1 (entro luglio 1994);
4. Realizzazione sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare, preferibilmente presso le piattaforme di cui al punto 3; titolarità Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero della frazione organica derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo - cellulosici naturali (entro luglio 1994);
5. Realizzazione impianto di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida", di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità ACCAM di Busto Arsizio; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino VA1 (entro luglio 1994);
6. Realizzazione impianti/ impianto di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida", di cui al punto 2; localizzazione da definirsi a cura del soggetto titolare; titolarità Comune/ Comuni preferibilmente in forma associata; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dai bacini VA2 VA3 VA4 (entro luglio 1994); //
7. Realizzazione impianto di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida", di cui al punto 2; localizzazione Varese; titolarità ASPEM di Varese; obiettivo recupero a regime del 20 - 25% dei rifiuti prodotti dal bacino VA5 (entro luglio 1994).

NOTA: La frazione " secca", proveniente dai bacini VA1 VA2 VA3 VA4 VA5 va avviata ad impianti di termoutilizzazione esistenti.



Gestione-Rifiuti.it

BACINO CR1: Comuni di Cremona e area di competenza CICR (139.000 abitanti)

Cremona
Acquanegra Cremonese
Azzanello
Bonemerse
Bordolano
Cappella Picenardi
Casalbuttano
Casalmorano
Castelvisconti
Corte dè Cortesi
Corte dè Frati
Castelverde
Cella Dati
Cicognolo
Crotta D' Adda
Derovere
Gabbioneta Binanuova
Cadesco Pieve Delmona
Gerre dè Caprioli
Grontardo
Grumello Cremonese
Isola Dovarese
Malagnino
Olmata
Ostiano
Paderno Ponchielli
Persico Dosimo
Pescarolo
Pessina Cremonese
Pieve d' Olmi
Pieve San Giacomo
Pizzighettone
Pozzaglio
Robecco d' Oglio
San Daniele Po
Scandolara Ripa Oglio
Sesto Cremonese
Sospiro
Spinadesco
Stagno Lombardo
Vescovato
Vologno

BACINO BG1: Area competenza SAAB (170.000 abitanti)

Antegnate
Arcene
Arzago



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

Barbata
Bariano
Brignano Gera d' Adda
Calcio
Calvenzano
Canonica
Caravaggio
Casirate
Castel Rozzone
Ciserano
Cividate al Piano
Cologno al Serio
Cortenuova
Covo
Fara Gera d' Adda
Fara Olivana
Fontanella
Fornoro San Giovanni
Ghisalba
Isso
Lurano
Martinengo
Misano Gera d' Adda
Morengo
Mozzanica
Pagazzano
Pognano
Pontirolo
Pumenengo
Romano Lombardo
Spirano
Treviglio
Urgnano
Verdello

**BACINO BS1/a: quota parte del Comune di Brescia e Comuni bacino 12 della raccolta differenziata del " Piano Provinciale di riciclaggio, recupero e smaltimento dei RSU e RSA " (da definirsi a cura dell' Amministrazione Provinciale)
(40.000 abitanti)**

**Bacino BS2/a: Comuni bacini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della raccolta differenziata del " Piano Provinciale di riciclaggio, recupero e smaltimento dei RSU e RSA " (da definirsi a cura dell' Amministrazione Provinciale)
(60.000 abitanti)**



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

BACINO CO1: Comuni area Canturino (172.000 abitanti)

Castelmarte
Ponte Lambro
Proserpio
Longone al Segrino
Eupilio
Erba
Tavernerio
Lipomo
Albese con Cassano
Albavilla
Montorfano
Orsenigo
Alserio
Monguzzo
Merone
Anzano del Parco
Lambrugo
Lurago d' Erba
Alzate Brianza
Capiago Intimiano
Senna Comasco
Canzo
Brenna
Inverigo
Arosio
Carugo
Cabiato
Mariano Comense
Figino Serenza
Novedrate
Carimate
Cucciago
Fino Mornasco
Vertemate con Minoprio
Cadorago
Cermenate
Bregnano
Lomazzo

Bacino LE1: quota parte area competenza Consorzio di Valmadrera (51.000 abitanti)

Annone Brianza
Cesana Brianza
Civate
Galbiate
Garlate
Malgrate
Olginate



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ila (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

Oggiono
Pescate
Suello
Valmadrera

Bacino MN1: quota parte Provincia di Mantova (178.000 abitanti)

Curtatone
Castellucchio
Rodigo
Virgilio
Castiglione delle Stiviere
Medole
Solferino
Monzambano
Ponti sul Mincio
Cavriana
Guidizzolo
Volta Mantovana
Roverbella
Marnirolo
Goito
Ceresara
Castel Goffredo
Casalmoro
Asola
Casalmorano
Canneto sull' Oglio
Acquanegra sul Chiese
Mariana Mantovana
Casaloldo
Piubega
Gazoldo degli Ippoliti
Redonesco
Marcaria
San Martino dall' Argine
Gazzuolo
Commessaggio
Bozzolo
Rivarolo Mantovano
Sabbioneta
Viadana
Dosolo
Pomponeso

Bacino MN2: quota parte Provincia di Mantova (115.000 abitanti)

Suzzara
Gonzaga
Montiggiana



Gestione-Rifiuti.it

Moglia
Pegognaga
San Benedetto Po
Quiestello
San Giacomo delle Segnate
San Giovanni del Dosso
Poggio Rusco
Villa Poma
Schivenoglia
Quingentole
Pieve di Coriano
Magnacavallo
Felonica
Sermide
Carbonara di Po
Borgofranco sul Po
Revere
Ostiglia
Serravalle a Po
Sustinente
Bagnolo San Vito
Roncoferraro
Villimpenta
Castel D' Ario
Castelbelforte

NOTA: bacinizzazione dei Comuni di Mantova, Porto Mantovano, Bigarello, Borgoforte, S. Giorgio di M. (76.000 abitanti) da definirsi a cura di ASM di Mantova

Bacino MI1 (189.000 abitanti)

Bresso
Cinisello Balsamo
Cormano
Cusano Milanino
Paderno Dugnano

Bacino MI2 (148.000 abitanti)

Bollate
Cesate
Carbagnate Milanese
Limbiate
Novate Milanese

Bacino MI3: area competenza Consorzio Est Milano (375.000 abitanti)

Agrate Brianza
Aicurzio
Arcore



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

Basiano
Bellinzago Lombardo
Bellusco
Bernareggio
Brugherio
Burano Molgora
Busnago
Bussero
Cambiago
Camparada
Caponago
Carnate
Carugate
Cassano d' Adda
Cassina dè Pecchi
Cavenago Brianza
Cernusco sul Naviglio
Concorezzo
Cornate d' Adda
Correzzana
Gessate
Gorgonzola
Grezzago
Inzago
Lesmo
Liscate
Masate
Melzo
Mezzago
Ornago
Pantigliate
Pessano con Bornago
Pozzo d' Adda
Pozzolo Martesana
Rodano
Roncello
Ronco Briantino
Sulbiate
Trezzano Rosa
Trezzo sull' Adda
Truccazzano
Usmate
Vaprio d' Adda
Vignate
Villasanta
Vimercate



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

BACINO MI3/ a: quota parte area competenza Consorzio Milano (44.000 abitanti)

Agrate Brianza
Aicurzio
Sulbiate
Busnago
Bellusco
Mezzago
Ornago
Cavenago Brianza
Cambiago
Caponago

BACINO MI3/ b: quota parte area competenza Consorzio Est (331.000 abitanti)

Milano
Arcore
Basiano
Bellinzago Lombardo
Bernareggio
Brugherio
Burago Molgora
Bussero
Camparada
Carnate
Carugate
Cassano d' Adda
Cassina dè Pecchi
Cernusco sul Naviglio
Concorezzo
Cornade d' Adda
Correzzana
Gessate
Gorgonzola
Grezzago
Inzago
Lesmo
Liscate
Masate
Melzo
Pantigliate
Pessano con Bornago
Pozzo d' Adda
Pozzolo Martesana
Rodano
Roncello
Ronco Briantino
Trezzano Rosa
Trezzo sull' Adda
Truccazzano



Gestione-Rifiuti.it

Usmate
Vaprio d' Adda
Vignate
Villasanta
Vimercate

BACINO MI4 (120.000 abitanti)

Assago
Buccinasco
Cesano Boscone
Corsico
Gaggiano
Trezzano sul Naviglio
Zibido San Giacomo

BACINO MI5: Comune di Milano (1.371.000 abitanti)

BACINO MI5/ a: quota parte Comune di Milano (50.000 abitanti)

BACINO MI5/ b: quota parte Comune di Milano (100.000 abitanti)

BACINO MI6: Area competenza Consorzio Brianza Milanese (305.000 abitanti)

Albate
Besana
Biassono
Briosco
Carate
Giussano
Lissone
Macherio
Renate
Seregno
Sovico
Triuggio
Vedano
Veduggio
Verano
Monza

BACINO PV1: Area competenza CLIR (163.000 abitanti)

Alagna
Albonese
Borgo San Siro
Brema
Candia Lomellina
Castello d' Agogna
Castelnovetto
Cassolnovo



Gestione-Rifiuti.it

Ceretto Lomellina
Cerniago
Cilavegna
Confienza
Cozzo
Dorno
Ferrera Erbognone
Frascarolo
Gallivola
Gambolò
Garlasco
Gravellona
Langosco
Lomello
Mede
Mortara
Nicorvo
Olevano di Lomellina
Ottobiano
Palestro
Parona
Pieve Albignola
Robbio
Rosasco
Sant' Angelo
San Giorgio
Sannazzaro
Sartirana
Scaldasole
Semiana
Torreberetti
Tromello
Valeggio
Valle
Velezzo
Villa Biscossi
Vigevano
Zeme

BACINO VA1: quota parte area competenza ACCAM (100.000 abitanti)

BUSTO ARSIZIO

(altro Comune da definirsi a cura dell' Amministrazione Provinciale)

BACINO VA2: Area competenza Comunità Montana Valli Luinesi (32.000 abitanti)

Agra

Brezzo di Bedero

Brissago Valtravaglia

Castelveccana



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



Gestione-Rifiuti.it

Curiglia
Dumenza
Germignana
Grantola
Luino
Maccagno
Mesenzana
Montegrino
Pino Lago Maggiore
Porto Valtravaglia
Bronzano Lago Maggiore
Veddasca

BACINO VA3: Area competenza Comunità Montana Valganna e Valmarchirolo (18.000 abitanti)

Cremenaga
Lavena Ponte Tresa
Cadegliano Viconago
Marchirolo
Cugliate Fabiasco
Cunardo
Ferrera
Valganna
Marzio

BACINO VA4: Area competenza Comunità Montana Valceresio (46.000 abitanti)

Arcisate
Besano
Besuschio
Brusimpiano
Cantello
Clivio
Cuasso al Monte
Induno Olona
Porto Ceresio
Saltrio
Viggiù

BACINO VA5: Area competenza ASPEM Milano (87.000 abitanti)

Varese



Gestione-Rifiuti.it

Allegato B

LINEE-GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI

Le Province e i Consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi provvedono alla elaborazione ed alla predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, individuando e programmando tutti gli interventi atti a costituire un sistema organico autosufficiente, territorialmente e funzionalmente integrato, di raccolta, trasporto, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell' art. 17 della presente legge.

1. Acquisizione e analisi dei dati relativi alla produzione dei rifiuti urbani e assimilabili.
 - 1a. Acquisizione e analisi dei dati relativi alla produzione di rifiuti presso le amministrazioni comunali, i consorzi, le aziende municipalizzate e gli enti e le imprese concessionarie preposte alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti stessi;
 - 1b. Eventuali analisi dirette dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;
 - 1c. Previsioni relative al decennio, effettuate sulla base degli andamenti di produzione dei rifiuti, dell' entità della popolazione residente e fluttuante e delle relative tendenze di sviluppo.
2. Analisi delle modalità organizzative di gestione dei rifiuti.
 - 2a. Analisi dell' attuale sistema di conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, eventuale pretrattamento, destinazione finale dei rifiuti raccolti;
 - 2b. Analisi delle previsioni di intervento nel breve e medio periodo.
3. Individuazione di idonee modalità di conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio e delle tecnologie e dei processi di trattamento o smaltimento finale, tenendo conto di esperienze e soluzioni tecnologicamente avanzate.
 - 3a. Valutazione dei seguenti parametri: efficienza, recupero diretto e indiretto di materiale e di energia, consumi energetici, tempi di esercizio, impiego di manodopera, livello di rendimento delle applicazioni tecnologiche, flessibilità, modularità, costi di investimento e di gestione, tempi di approntamento e realizzazione, effetti ambientali indotti;
 - 3b. Analisi di materiali e di energia recuperabili da attività di trattamento dei rifiuti;
 - 3c. Analisi della distribuzione sul territorio provinciale dei potenziali utilizzatori.
4. Progettazione del sistema di raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, selezione, trattamento dei rifiuti.
 - 4a. Definizione delle singole frazioni conferite, raccolte e trasportate separatamente, con riferimento alle quantità e ai volumi;
 - 4b. Analisi delle modalità di recupero di materiali e di energia con indicazione delle caratteristiche degli impianti;
 - 4c. Analisi della capacità e delle condizioni di ammasso, stoccaggio, eventuale pretrattamento delle frazioni raccolte da inviare alla fase di recupero e delle frazioni residue da inviare allo smaltimento finale;
 - 4d. Analisi delle modalità di smaltimento delle frazioni residue, con indicazione delle caratteristiche degli impianti.
5. Individuazione di sub - bacini provinciali di smaltimento, tenendo conto di:
 - 5a. Caratteristiche di omogeneità territoriale e socio - economica;
 - 5b. Tipologie quali - quantitative dei rifiuti prodotti e relative previsioni di evoluzione;
 - 5c. ottimizzazione dei costi di trasporto e smaltimento;
 - 5d. gestione tendenzialmente unitaria con riferimento in particolare alla situazione esistente;



Gestione-Rifiuti.it

- 5e. Potenzialità e distribuzione territoriale di piattaforme per la raccolta per la raccolta differenziata ed il recupero, di impianti di recupero e smaltimento finale in esercizio, in costruzione, o autorizzati, nonché degli utilizzatori di materiali e di energia;
- 5f. Integrazione funzionale delle soluzioni di recupero e smaltimento.
6. Individuazione di aree idonee per la localizzazione degli impianti, tenendo conto di:
- 6a. Aggregazione dei Comuni in sub - bacini di smaltimento;
- 6b. Potenzialità e distribuzione territoriale di piattaforme per la raccolta differenziata ed il recupero, di impianti di recupero e smaltimento finale in esercizio, in costruzione, o autorizzati, nonché degli utilizzatori di materiali e di energia;
- 6c. Esistenza di aree con le seguenti caratteristiche territoriali:
- aree sottoposte a vincoli idrogeologici;
 - aree sottoposte a vincoli paesistici;
 - aree sottoposte a vincoli archeologici;
 - aree sottoposte a vincoli sismici di prima categoria;
 - parchi e riserve naturali esistenti od in programmazione;
 - aree degradate da presenze di cave abbandonate;
 - aree degradate dalla presenza di discariche non autorizzate;
 - centri abitati, ivi incluse le zone di sviluppo previste nei piani regolatori;
 - aree soggette ad esondazione e fasce litoranee;
 - aree geologicamente instabili e comunque tali da non consentire l' installazione di stoccaggi definitivi come richiesto dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 915/ 1982 in data 27 luglio 1984.
7. Individuazione dei soggetti titolari degli interventi di piano.
8. Valutazione dei fabbisogni economico - finanziari.
- 8a. Analisi dei costi di conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento finale suddivisi in gestione e ammortamento;
- 8b. Analisi dei benefici previsti;
- 8c. Definizione del programma di investimenti.
9. Definizione delle fasi di attuazione del piano.
- 9a. Programmazione delle attività da realizzare periodicamente;
- 9b. Individuazione degli obiettivi progressivi di recupero di materiali ed energia;
- 9c. Programmazione delle iniziative da avviare nel periodo transitorio intercorrente tra l' adozione del piano e la realizzazione degli interventi previsti dallo stesso.
10. Programmazione degli interventi funzionali agli obiettivi del piano.
- 10a. Attività di informazione, formazione e coinvolgimento degli utenti, anche in collaborazione con gli enti locali e gli operatori;
- 10b. Attività finalizzata alla promozione e allo sviluppo della minor produzione di rifiuti, in collaborazione con gli operatori del settore.



Gestione-Rifiuti.it

LINEE - GUIDA IMPIANTI

A. DESTINAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

A1. La realizzazione delle discariche controllate e l' ampliamento di quelle esistenti è finalizzata allo smaltimento dei residui derivanti dal trattamento dei rifiuti in impianti di selezione, combustione, trattamento della frazione umida, qualora non recuperabili ai sensi della normativa vigente.

A2. La realizzazione di impianti di combustione e di nuove linee di impianti esistenti è finalizzata al trattamento con recupero energetico della frazione combustibile da RSU e assimilabili.

A3. La realizzazione di impianti di compostaggio e di gestione anaerobica è finalizzata al trattamento della frazione umida dei RSU e assimilabili.

A4 La realizzazione di impianti di selezione è preferibilmente finalizzata al trattamento di frazioni di RSU e assimilabili raccolti separatamente.

B. CARATTERISTICHE DELLE PIATTAFORME

B1 Le piattaforme devono avere i seguenti requisiti:

- a) recinzione perimetrale di altezza non inferiore a metri 2.00 contornata da idonea barriera a verde;
- b) superfici destinate alla movimentazione ed al trattamento dei rifiuti opportunamente impermeabilizzate;
- c) sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei servizi, nonchè delle eventuali acque di percolazione o di lavaggio;
- d) sistemi idonei di illuminazione, sicurezza, antincendio;
- e) passo carrabile custodito e con accesso regolamentato.

Dovrà altresì essere previsto un presidio di personale negli orari di apertura.

B2. Le piattaforme, in relazione agli abitanti serviti ed alle esigenze locali, possono essere dotate di:

- 1) impianti tecnologici destinati al trattamento dei rifiuti conferiti in modo differenziato ivi compreso il compostaggio delle frazioni organiche di cui all' art. 5, comma 2, lett. c2) della presente legge;
- 2) strutture di stoccaggio di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi provenienti da produttori privati con i quali sia stata stipulata apposita convenzione ai sensi dell' art. 3, comma III, del DPR n. 915/ 82 e dell' art. 4, comma II, lettera a) del DL n. 397/ 88 convertito in legge n. 475/ 88 e operanti nello stesso sub - bacino provinciale in cui è ubicata la piattaforma.

B3. Funzionalmente abbinate alle piattaforme, possono essere previste piazzole di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani, dislocate nel Comune di localizzazione della piattaforma, ovvero negli altri Comuni, in modo tale da configurare un bacino ottimale di raccolta e conferimento delle medesime alla piattaforma stessa.

B4. Nel caso di piattaforme a servizio di più Comuni i rapporti tra soggetto gestore della piattaforma e Comuni diversi da quello su cui insiste la stessa sono regolati da apposita convenzione approvata esplicitamente dal Comune su cui la stessa è localizzata.

C. LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

C1. La localizzazione di impianti di termodistruzione con recupero energetico (termoutilizzazione) e di selezione va prevista di norma nelle aree a destinazione industriale individuate dai PRG comunali adottati o in vigore alla data di esecutività dell' approvazione regionale del piano provinciale.

C2. La localizzazione di nuovi impianti di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione " umida" dei rifiuti va previsto di norma nelle aree a destinazione agricola individuate dai



Gestione-Rifiuti.it

PRG comunali adottati o in vigore alla data di esecutività dell' approvazione regionale del piano provinciale.

Fanno eccezione le linee di trattamento di residui organici derivanti dalla manutenzione di verde pubblico e privato, da localizzarsi preferibilmente presso le piattaforme di raccolta differenziata esistenti o previste dal piano.

C3. La localizzazione di nuovi impianti di scarico controllato va prevista in aree idrogeologicamente idonee.

C4. Di norma la localizzazione di impianti di scarico controllato non può essere prevista in un raggio di 5 chilometri da altro impianto di scarico controllato.

C5. La localizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei RSU e assimilabili va esclusa:

- in aree protette
- in aree di ricarica degli acquiferi interessati dai prelievi ad uso idro - potabile
- a distanza dai nuclei abitati inferiore a 200 m.

C6. La localizzazione di nuovi impianti di trasferimento dei rifiuti va prevista preferibilmente presso le piattaforme per la raccolta differenziata esistenti o previste dal piano.



Gestione-Rifiuti.it

ALLEGATO C

LINEE-GUIDA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

I progetti esecutivi per le modifiche e gli ampliamenti degli impianti di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti urbani esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità ambientale.

REQUISITI DELLO STUDIO

1. I presentatori dei progetti degli impianti di smaltimento, di cui all' art. 23, commi 1 e 2, comunicano alla Provincia:
 - a) la data di inizio dello studio di compatibilità ambientale, ivi comprese le metodologie di analisi e i nominativi dei progettisti e dei tecnici;
 - b) le iniziative che intendono porre in essere per assicurare la corretta informazione della collettività .
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1 la Provincia ne verifica rispettivamente la corrispondenza alle presenti linee - guida e l' idoneità a soddisfare le esigenze di informazione e trasparenza e, nei successivi 15 giorni, ove lo ritenga necessario, richiede che siano apportate modificazioni e integrazioni.

CARATTERISTICHE DELLO STUDIO

Lo studio di compatibilità ambientale deve essere corredato da documenti cartografici redatti in scala adeguata sulla base della carta tecnica regionale.

Lo studio deve contenere:

- a) l' indicazione della localizzazione dell' intervento con riferimento alla sua potenziale incidenza spaziale, territoriale e sulle risorse naturali.
La descrizione delle principali alternative per quanto riguarda l' ubicazione deve essere limitata alle indicazioni di piano; dovrà comunque essere sempre riportata l' esposizione dei motivi della scelta della località rispetto alle eventuali soluzioni in alternativa.
Qualora le indicazioni localizzative di piano non siano, al momento di realizzazione dello studio, congruenti con i piani urbanistici, paesistici, territoriali e con gli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici, nonchè con la destinazione d' uso del suolo, devono essere individuate le problematiche esistenti e prefigurato l' iter amministrativo atto ad indicare soluzioni praticabili.
- b) La descrizione delle caratteristiche fisiche delle opere principali e di quelle accessorie proposte.
La descrizione delle principali alternative strutturali deve essere limitata alla tipologia impiantistica di massima indicata dal piano; dovrà comunque essere sempre riportata l' esposizione dei motivi della scelta della struttura del progetto proposto rispetto alle eventuali soluzioni in alternativa.
- c) La descrizione delle principali caratteristiche di processo e dei materiali di trasformazione impiegati (tipo e quantità), ivi comprese acqua ed energia.
- d) La descrizione degli aspetti legati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti.
- e) La specificazione dei reflui liquidi, solidi e gassosi, nonchè delle emissioni sonore, rapportata alle prescrizioni delle norme vigenti in materia.
- f) La descrizione dei dispositivi di prevenzione, eliminazione e recupero delle alterazioni all' ambiente con riferimento alle scelte progettuali, alle migliore tecniche disponibili ed agli aspetti



Gestione-Rifiuti.it

tecnico - economici, compresi i sistemi di allarme e di intervento interno ed esterno all' impianto.

- g) La descrizione delle caratteristiche di gestione dell' impianto.
Devono essere descritte le caratteristiche gestionali dell' impianto previste nello studio.
- h) La descrizione delle componenti ambientali potenzialmente soggette a subire gli effetti dell' impianto, nonchè la descrizione degli effetti sulle stesse componenti ambientali indotti dall' impianto e dalle connesse attività di trasporto.
L' area in cui sviluppare la suddetta descrizione corrisponde al territorio del Comune di localizzazione e ad altri territori potenzialmente soggetti ad impatti specifici generati dall' impianto.
- i) I piani di prevenzione dei danni, compresi eventuali piani di emergenza, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione.
- l) i sistemi di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere.
- m) Le misure di ripristino dell' area interessata dopo la chiusura dell' impianto, ai fini del suo reinserimento ambientale.
- n) Un riassunto in linguaggio non tecnico dei precedenti punti e con predisposizione di un supporto informativo a larga diffusione.

